

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1936 , n. 70

Istituzione del Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette. (036U0070)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'[art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100](#);

Considerata la necessita' urgente ed assoluta di attuare il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1936 sono riservate allo Stato l'importazione e la vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie destinati al consumo nel Regno, esclusi la provincia di Zara ed i comuni di Livigno e Campione d'Italia.

L'esercizio della vendita e' affidato all'Amministrazione dei monopoli di Stato che lo effettua di regola a mezzo dei propri organi.

Dalla stessa data e' soppressa l'imposta sulla fabbricazione e importazione delle cartine e tubetti per sigarette stabilita dal [Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591](#).

Art. 2.

E' consentito ai viaggiatori provenienti dall'estero di introdurre cartine e tubetti per sigarette per uso personale in quantita' non eccedente in complesso il numero di 2000 e pagando il relativo diritto di monopolio.

Art. 3.

La fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette tanto per il rifornimento del Monopolio quanto per l'esportazione e' subordinata al rilascio, da parte dell'Amministrazione dei monopoli, di speciale licenza.

Le fabbriche sono soggette alla permanente vigilanza della Finanza, la quale puo' richiedere, quando lo reputi necessario, la esecuzione di opere che essa ritenga idonee per l'esercizio della vigilanza stessa.

I prodotti delle fabbriche appena ultimati debbono essere immessi e custoditi in separati magazzini, a seconda che siano destinati al Monopolio oppure all'estero.

I fabbricanti sono obbligati a tenere per ogni magazzino separati registri di carico e scarico, che pongano giornalmente in evidenza il movimento dei prodotti.

Per l'esercizio della vigilanza permanente i fabbricanti debbono mettere gratuitamente a disposizione della Finanza un locale che sia riconosciuto dall'Amministrazione dei monopoli adatto per ubicazione e arredamento.

Art. 4.

Il trasporto dalla fabbrica al confine delle cartine e dei tubetti per sigarette destinati all'estero e' vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme della legge doganale relative alle spedizioni per via di terra da una dogana all'altra.

Art. 5.

I fabbricanti autorizzati a produrre cartine e tubetti per sigarette da fornire al Monopolio debbono applicare a loro cura o spese su ciascun condizionamento gli speciali contrassegni stabiliti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Rilevandosi eccedenze o deficienze dei contrassegni presso i

singoli fabbricanti, il responsabile e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli di Stato per ogni contrassegno rinvenuto in piu' od in meno una somma uguale al prezzo di vendita al pubblico del corrispondente condizionamento ridotto del 10 per cento.

Saranno abbonati ai fabbricanti i contrassegni:

1° inservibili per deterioramento accertato dagli agenti di vigilanza nel corso della lavorazione;

2° distrutti per causa di forza maggiore quando questa sia constatata dagli organi di vigilanza;

3° distrutti in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel magazzino vincolato dalla Finanza.

Art. 6.

L'Amministrazione dei monopoli ha facolta' di acquistare da fabbriche nazionali ed estere le cartine ed i tubetti per sigarette che ritenga occorrenti per il consumo interno, ai prezzi che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

E' riservata all'Amministrazione dei monopoli la facolta' di fare ispezionare le fabbriche di cartine e tubetti per sigarette e di prendere notizia dei costi di produzione consultando le contabilita' delle aziende, contabilita' che, a questo fine, dovranno essere esibite ai funzionari od agenti a cio' delegati, ad ogni loro richiesta.

Art. 8.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta':

1° di stabilire periodicamente i quantitativi di cartine e di tubetti destinati al consumo interno che possano essere prodotti da ogni singola fabbrica;

2° di prescrivere che le fabbriche di carte veline non destinate ad essere ridotte in cartine e tubetti per sigarette introducano, nell'impasto delle carte veline stesse, sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la confezione delle sigarette, e che analoga composizione abbiano le stesse carte veline introdotte dall'estero.

Art. 9.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di acquistare e gestire quelle tra le fabbriche esistenti che ritenga opportuno e di istituire e gestire per suo conto nuove fabbriche quando lo ritenga conveniente nell'interesse del Monopolio.

Art. 10.

Dall'entrata in vigore del presente decreto nessuna nuova fabbrica di cartine e tubetti per sigarette può essere impiantata, salva l'eccezione di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, stabilirà:

- le caratteristiche dei tipi e condizionamento per le cartine ed i tubetti per sigarette destinati al consumo interno;
- le caratteristiche dei contrassegni da applicare su ciascun condizionamento allestito per la vendita nel Regno;
- i prezzi di vendita al pubblico;
- la misura dell'aggio da corrisondersi agli organi di vendita all'ingrosso e al minuto;
- la misura del diritto di monopolio da riscuotersi per la importazione di cartine e tubetti per sigarette per uso personale;
- le norme per la gestione delle fabbriche da parte dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 12.

Commette contrabbando:

- 1° chiunque fabbrichi, senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, cartine e tubetti per sigarette;
- 2° chiunque introduca od importi nel territorio nazionale cartine e tubetti per sigarette, salvo il caso previsto dal precedente art. 2;
- 3° chiunque detenga, trasporti, venda od acquisti cartine e tubetti per sigarette non provvisti del contrassegno del Monopolio;
- 4° chiunque, autorizzato alla fabbricazione di cartine e tubetti

per sigarette, li ceda ad altri che non sia lo Stato, eccettuati i casi di autorizzata esportazione.

Oltre i casi come sopra previsti costituisce contrabbando ogni frode consumata o comunque tentata dell'imposta, del prezzo o diritto di monopolio sul consumo delle cartine o tubetti per sigarette.

Art. 13.

Il contrabbando e' punito con la multa da uno a tre volte il valore, calcolato secondo il prezzo di vendita al pubblico, degli articoli oggetto del contrabbando, e comunque non inferiore a L. 100.

Quando oggetto del contrabbando siano carte preordinate ed adatte ad essere ridotte in cartine o tubetti per sigarette, questa multa sara' applicata sulla quantita' di condizionamenti che se ne potrebbero ricavare.

Per la confisca degli articoli in contrabbando e degli attrezzi, meccanismi ed utensili impiegati per commettere il reato, si osservano le norme della legge doganale.

Art. 14.

I fabbricanti che non ottemperino alle prescrizioni cautelative disposte dall'art. 3 del presente decreto od ostacolino l'esercizio della vigilanza demandata alla Finanza od all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai termini dello stesso art. 3 e del successivo art. 7, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1500.

E' inoltre in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di revocare ai medesimi la licenza di fabbricazione.

Art. 15.

Chiunque esporti o tenti di esportare cartine e tubetti per sigarette senza autorizzazione o senza l'osservanza delle formalita' previste dall'art. 4 del presente decreto, e' punito con l'ammenda da L. 10 a L. 500.

Art. 16.

Chiunque fabbrichi o importi carte veline senza l'osservanza delle prescrizioni che l'Amministrazione dei monopoli ritenesse di emanare in esecuzione dell'art. 8, n. 2, del presente decreto e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 5000. Le carte veline prodotte o importate sono soggette a confisca secondo le norme della legge doganale.

In caso di recidiva del fabbricante sara' in facolta'

dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di vietare la prosecuzione delle lavorazioni.

Art. 17.

Chiunque senza licenza venda cartine e tubetti del Monopolio e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Con la stessa pena e' punito chiunque acquisti cartine e tubetti del Monopolio da persona non autorizzata alla vendita.

Art. 18.

I rivenditori debbono vendere le cartine e i tubetti per sigarette ai prezzi fissati dall'Amministrazione per la vendita al pubblico.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto costantemente affisso, in modo ben visibile al pubblico, nei locali di vendita.

In caso di vendita a prezzo superiore si fa luogo al ritiro della licenza, salve le pene stabilite dal [Codice penale](#) ove il fatto costituisca reato.

Art. 19.

Chiunque incorra in qualunque infrazione alle disposizioni del presente decreto o delle norme di esecuzione di esso per le quali non sia gia' prevista una pena speciale e' punito con l'ammenda non minore di L. 25 e non maggiore di L. 300.

Art. 20.

Per tutto quanto non e' esplicitamente previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte III, titoli II e III, della legge organica sul Monopolio del sale e del tabacco 21 gennaio 1929, n. 67.

Art. 21.

Le disposizioni di cui agli articoli 144, n. 3, 145 ed al capo VI, sezione 5°, del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono estese, in quanto applicabili, alle irregolarita' che vengano commesse nel servizio di distribuzione e vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 22.

Il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette

costituisce una separata gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la quale valgono le disposizioni del [R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258](#), convertito nella [legge 6 dicembre 1928, n. 3474](#), e del [R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452](#).

La entrata fiscale e' stabilita nella misura percentuale del 45 per cento sul provento lordo.

Il limite massimo del fondo di riserva e' stabilito nella somma di L. 3.000.000.

Art. 23.

I fabbricanti e gli importatori che alla data stabilita dall'art. 1 del presente decreto si trovino in possesso di marche o fascette in uso per il pagamento dell'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette potranno conseguire il rimborso del corrispondente valore purché entro i successivi due mesi le riconsegnino all'Ufficio dal quale le avevano acquistate contro ritiro di ricevuta da produrre all'Intendenza di finanza.

Art. 24.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni occorrenti in attuazione del presente decreto nello stato di previsione dell'entrata dello Stato, nonché negli stati dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sentito per questi ultimi il Consiglio d'amministrazione dei Monopoli.

Art. 25.

Gli esercenti in possesso della prescritta licenza di vendita, i quali, alla data di assunzione della vendita da parte dello Stato, abbiano rimanenze di cartine e tubetti, regolarmente muniti della competente marca d'imposta, possono continuare a venderli fino allo scadere di tre mesi dalla data suddetta. Scaduto questo termine, chiunque detenga cartine e tubetti per un quantitativo complessivamente non inferiore a 2000, dovrà farne denuncia al competente Ufficio del monopolio il quale li ritirerà rimborsandone il valore in base al prezzo che sarà stabilito da apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 26.

Le norme di esecuzione del presente decreto saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 368, foglio 235. - Mancini.